

*Ordinanza n. 17905 del 23 luglio 2013 (ud. del 27 giugno 2013) della Corte Cass., Sez. civ. VI*

### **Svolgimento del processo**

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

Osserva:

La CTR di ..... ha accolto l'appello di ..... – appello proposto contro la sentenza n..... della CTP di ..... che aveva respinto il ricorso del medesimo contribuente – ed ha perciò annullato l'avviso di accertamento per il periodo di imposta ..... relativo ad IRPEF – IRAP – IVA, con il quale il quale erano state rettificati i ricavi del periodo sulla scorta dell'applicazione degli studi di settore.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che – sulla premessa che la specifica metodologia di accertamento adoperata costituisce un ausilio tecnico od un supporto razionale senza assurgere a criterio di determinazione automatica del reddito – ai fini dell'accertamento non poteva bastare il mero rilievo dei coefficienti presuntivi, occorrendo il richiamo di dati utili ad esprimere la capacità contributiva in ragione delle specifiche condizioni di esercizio dell'attività svolta, ciò a cui l'ufficio nella specie di causa non aveva provveduto.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di ricorso (informato alla violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 2697 c.c.) la parte ricorrente si duole che la CTR non abbia dato rilievo alla legittima facoltà per l'Agenzia di sorreggere l'accertamento sulla scorta dei meri elementi presuntivi (le gravi incongruenze) emergenti dall'applicazione degli studi di settore, avendo riguardo alla circostanza che il contribuente (debitamente invitato) non si era presentato al contraddittorio preprocessuale.

Il motivo ora in rassegna appare fondato e se ne propone l'accoglimento. A questo proposito non è possibile prescindere dall'indirizzo interpretativo adottato ripetutamente da questa Corte (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009 secondo cui: “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,

precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito”.

Alla luce del predetto indirizzo, ed alla luce del fatto che è pacifico in causa che la parte contribuente ha disertato il contraddittorio al quale era stata debitamente invitata da parte dell'Ufficio, il giudice del merito avrebbe dovuto dare conto del fatto che l'iter procedimentale e motivazionale predisposto dall'Ufficio corrisponde alla fattispecie normativa e poi inserire il difetto di collaborazione della parte contribuente nel quadro probatorio rilevante ai fini del processo, solo così pervenendo alla corretta conclusione in ordine alla rilevanza e pertinenza degli argomenti di prova adottati dalla parte contribuente ai fini di giustificare l'irrilevanza degli scostamenti nell'ottica della giustificazione dell'accertamento di cui si è detto. Non essendosi il giudicante attenuto a detti principi, non resta alla Corte che restituire a detto giudicante la controversia affinché sia rinnovato l'apprezzamento delle ragioni di censura alla luce del corretto *iter* logico dianzi riassunto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 dicembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non induce questa Corte a rimeditare le ragioni su cui è fondata la proposta del consigliere relatore;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR ..... che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.